



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, recante Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA** la legge n. 124 del 03.05.99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed, in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;
- VISTO** il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1,2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in particolare, l'articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il D.M. 60 del 10/03/2022, con il quale viene disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra e il reinserimento di docenti che erano stati depennati per non aver prodotto domanda di aggiornamento negli anni precedenti;
- TENUTO CONTO** delle sentenze, dei decreti decisori, dei pareri definitivi e delle ordinanze cautelari emessi dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato, relativamente all'inserimento e/o alla cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento di ogni ordine e grado, con particolare riferimento ai docenti ricorrenti con diploma di scuola o istituto magistrale, che hanno presentato ricorso avverso la loro esclusione dalle GAE 2014/17, per la scuola dell'infanzia e primaria;
- VISTI** i decreti di depennamento disposti da questo Ufficio fino alla data odierna, in esecuzione delle pronunce definitive del TAR o del Consiglio di Stato di rigetto dei ricorsi promossi dai suddetti docenti ovvero di perenzione degli stessi;
- VISTO** il proprio decreto AOOUSPNA7107 del 12/05/2022 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento di ogni ordine e grado provvisorie della provincia di Napoli;
- ESAMINATI** i reclami proposti dagli interessati avverso la suddetta graduatoria provvisoria

## DECRETA

- ART. 1** sono pubblicate in data odierna, sul sito internet istituzionale di questo Ufficio all'indirizzo: <https://www.uat-napoli.it/tag/graduatorie-ad-esaurimento> le graduatorie provinciali definitive relative al personale docente ed educativo, valide per il triennio 2022/2025, nonché l'elenco degli aspiranti esclusi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- ART. 2** Si precisa che, per effetto della legge sulla privacy, ex D.l.vo 196/03, le stampe relative alle graduatorie non contengono dati personali e sensibili, che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del Ministero nella sezione Istanze on line.
- ART. 3** L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie, nonché al depennamento dei docenti attualmente inseriti con riserva per ricorso pendente, per effetto di sentenze che dovessero pervenire dopo la data della presente pubblicazione.
- ART. 4** Avverso il presente decreto possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

*IL DIRIGENTE*

*Luisa Franzese*

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa



Responsabili del procedimento:

Luisa Franzese - Dirigente Ufficio VI e-mail [luisa.franzese1@istruzione.it](mailto:luisa.franzese1@istruzione.it)

Giuseppe Botta - Ufficio VI e-mail: [giuseppe.botta.147@posta.istruzione.it](mailto:giuseppe.botta.147@posta.istruzione.it)

Armando Schiano di Cola - Ufficio VI e-mail: [armando.schiano@istruzione.it](mailto:armando.schiano@istruzione.it)